

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 17

Legge regionale di stabilità 2017¹

Art. 1 (Articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni - Contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi Comuni)

1. A ogni Comune della provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Giunta regionale concede negli esercizi 2017 e 2018 il contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo Comune pari a euro 30.000,00 annui.

2. A ogni Comune della provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Giunta regionale concede negli esercizi 2017, 2018 e 2019 il contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo Comune pari a euro 20.000,00 annui. Tale contributo spetta anche al Comune a cui è aggregato un altro Comune.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per gli anni 2017 e 2018 e in euro 200.000,00 per l'anno 2019 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

¹ In B.U. 15 dicembre 2016, n. 50 – Numero Straordinario n. 1.

Art. 2 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*²

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2014, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 3 (Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*³

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 *(omissis)*⁴

1.2 *(omissis)*⁵

² Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

³ Modifica il titolo della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁵ Sostituisce il comma 1-*bis* dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

1.3 (*omissis*)⁶

1.4 (*omissis*)⁷

c) (*omissis*)⁸

2. (*omissis*)⁹

3. (*omissis*)¹⁰

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 4 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*)¹¹

b) (*omissis*)¹²

c) (*omissis*)¹³

⁶ Modifica il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁷ Modifica il comma 2-bis dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁸ Modifica il comma 3 dell'art. 6-ter della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁹ Abroga il Capo III della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

¹⁰ Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

¹¹ Modifica il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹² Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹³ Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

d) (*omissis*)¹⁴

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5 (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni)

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (*omissis*)¹⁵

b) (*omissis*)¹⁶

Art. 6 (Modificazioni dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016" concernente il rinnovo contrattuale)

1. All'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (*omissis*)¹⁷

¹⁴ Modifica il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁵ Modifica la lett. g), comma 1 dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

¹⁶ Modifica il comma 5, dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

¹⁷ Modifica la rubrica dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

b) (*omissis*)¹⁸

c) (*omissis*)¹⁹

2. Dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già autorizzato.

Art. 7 (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 e successive modificazioni in materia di ricambio generazionale in relazione al triennio contrattuale di riferimento)

1. (*omissis*)²⁰

Art. 8 (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016" concernente i tirocini formativi)

1. (*omissis*)²¹

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

¹⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

¹⁹ Sostituisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28, con le lett. b) e b)-bis).

²⁰ Modifica il comma 5-bis dell'art. 7 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12.

²¹ Inserisce il comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016" concernente il sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità)

1. *(omissis)*²²

2. La minor spesa derivante dal presente articolo trova evidenza nella tabella A.

Art. 10 (Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari)

1. Con decorrenza dall'anno 2016, qualora non si possa procedere al disinvestimento delle quote di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, può essere fatta confluire nel Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione una somma corrispondente, mediante il disinvestimento di altri strumenti finanziari in disponibilità del Consiglio regionale.

Art. 11 (Modificazioni dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale")

1. All'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²³

²² Abroga l'art. 9 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

²³ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 24 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

b) (*omissis*)²⁴

Art. 12 (Rapporti finanziari tra la Regione e gli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato)

1. I flussi finanziari disposti a qualsiasi titolo dalla Regione agli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, dello Statuto speciale sono esclusi da specifiche forme contrattuali.

Art. 13 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²⁴ Inserisce il comma 11-*quinques* dopo il comma 11-*quater* dell'art. 24 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.
